

**IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3963/2022, DEL 19 MAGGIO 2022-
SANATORIA EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE SISMICA RELATIVA; ACCLARATO PRINCIPIO DIRITTO
DERIVANTE DA SENTENZA C.D. "RAMACCI" CIOE' CASS. PEN. N. 39335/2018.**

La sentenza in esame trae origine da ricorso contro sentenza sfavorevole del TAR Salerno, per cui l'appellante, ditta viciniore alla resistente-appellata ed in concorrenza commerciale, solleva, per quanto di interesse, il motivo che su alcune opere sanate ex art 36 del TUED da parte del Comune, era assente la correlata autorizzazione sismica postuma.

Si eccepisce da parte dell'appellante che non tutte le opere abusive assentite dal Comune con titolo ex art. 36 fossero "coperte" da una autorizzazione sismica anche se postuma.

Il CdS da ragione all'appellante, ma soccombente in primo grado, ed afferma che ogni intervento che sia giudicato abusivo dal Comune, se ne ricorrono i presupposti, possa aspirare a ottenere il titolo sanante edilizio in doppia conformità edilizia, ma a patto che esista anche la relativa e puntuale autorizzazione sismica, anche postuma.

Senza disquisire più di tanto se una sanatoria di doppia conformità edilizia sia sanabile in assenza anche della "doppia conformità sismica", fatto questo denegato da ampia recente giurisprudenza amministrativa (TAR Molise n. 169/2021 e Tar Abruzzo n. 42/2022) e costituzionale peraltro la prima sentenza "storica" atavica (Corte Costituzionale n 101/2013) , serve rammentare che il CdS riafferma due principi:

- 1) Il primo è che ogni intervento abusivo con titolo sanante edilizio di doppia conformità, rilasciato dal Comune, è illegittimo, se non esiste per quell'abuso specifico anche l'autorizzazione sismica sia essa anche postuma. Quindi il Comune non può rilasciare alcun permesso di costruire in sanatoria ex art 36 del TUED se il richiedente non allega anche il già avvenuto rilascio del titolo postumo sismico, da parte Genio Civile. Rammento che un titolo postumo sismico, espone sempre l'agente al reato sismico, avente questo oggettività giuridica diversa dal reato edilizio.
- 2) Il secondo principio è riportato al **punto 14.7 della sentenza**. Si riafferma il principio di diritto derivante da sentenza Cassazione Penale sez. III, n. 39335/2018 (relatore Ramacci), sentenza richiamata e riportata in stralcio, per cui è il tipo di intervento che implica

necessariamente di ottenere il previo permesso sismico. Come noto dall'intervento di manutenzione straordinaria compreso, in avanti si necessita del previo permesso sismico, a prescindere dalla tipologia edilizia dell'intervento, afferma la detta sentenza penale, richiamata in toto dal CdS, non essendo consentito all'agente stabilire in che modo richiedere e per quale tipo di intervento il previo assenso del genio civile. Solo le opere di manutenzione ordinaria (per detta sentenza penale e quindi del Consiglio di Stato) sono escluse dall'autorizzazione sismica previa. Rammento che una certa giurisprudenza penale più rigorosa non "assolve" neanche la manutenzione ordinaria dal previo permesso sismico (v. cass. pen. n 3240/2021) .

Il ricorso è stato in parte "qua" accettato ed annullato il permesso di costruire in sanatoria ex art 36 TUED, tenuto indenne dal TAR Salerno, perché alcuni abusi di quel PdC non erano tutti coperti da autorizzazione sismica postuma.

Ancona 19 maggio 2022

Ing. Mauro Federici

Per www.italiaius.it